

**Lavoro (rapporto di)** – Lavoro discontinuo – Lavoro straordinario – Sussistenza – Requisiti.

**Tribunale di Grosseto – 24.10.2011 n. 319 – Dott. Bilisari – Cooperativa C. a r.l. (Avv. Rossi, D'Andrea e Leporatti) – INPS (Avv. Napoletano)**

*La prestazione di lavoro straordinario è ipotizzabile anche quando, nonostante la discontinuità dell'attività lavorativa, sia convenzionalmente prefissato un orario preciso di lavoro ed il relativo limite massimo sia in concreto superato. (Nel caso di specie si trattava di guardie giurate).*

FATTO - Con ricorso depositato il 17 luglio 2008, la Cooperativa Centralpol a d.l. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 521 del 22 maggio 2008, con cui la sede INPS di Grosseto, a conclusione degli accertamenti amministrativi iniziati il 19 maggio 2008, in relazione al personale impiegato dalla società istante nel periodo 1° agosto 1994 - 30 aprile 2007, presso il deposito militare Le Versegge, constatava che “*dall'esame dei prospetti riassuntivi dei servizi di guardia svolta dal personale*” nel predetto periodo non sempre la ditta aveva provveduto a trascrivere sui rispettivi fogli paga l'intero ammontare delle ore di lavoro compiute da ogni singolo lavoratore, “*omettendo in molte occasioni di registrare tutto o parte del lavoro straordinario da questi effettuato*”.

L'INPS aveva poi provveduto a richiedere alla Cooperativa il pagamento di € 56.459, a titolo di contributi, e di € 33.234, a titolo di somme aggiuntive, per un ammontare complessivo di € 89.693.

A sostegno dell'opposizione, dopo avere premesso di avere avuto altri giudizi con l'INPS tutti risoltisi in proprio favore e di essere costretta ad operare sul mercato, causa la crisi economica, a prezzi sempre più bassi, esponeva che, tenuto conto del fatto che le mansioni degli addetti della C., che avevano lavorato presso il deposito militare Le Versegge si erano concretate in compiti di semplice attesa o, comunque, a carattere discontinuo, ai sensi dell'art. 16 1° comma, lett. d) del d.lgs. n. 66/2003, non sussistevano i limiti di durata dell'orario di lavoro applicabile alle ordinarie attività; che gli addetti in questione non avevano svolto ulteriore lavoro straordinario, oltre quello indicato in busta paga, e che, anche ove

tale ulteriore lavoro fosse stato assegnato ed eseguito, visto il carattere discontinuo dell'attività, esso non doveva essere compensato con una maggiorazione retributiva; che l'ispettore aveva fondato le sue indagini esclusivamente sul confronto tra le buste paga ed i prospetti dei servizi di guardia, che contenevano invece solo delle previsioni di massima.

Riferiva, inoltre, a sostegno della tesi della caratteristica di discontinuità e di semplice attesa dell'attività svolta dai propri dipendenti, che uno dei cinque addetti impiegati in ciascuno dei tre turni operava presso l'ingresso del deposito, con mansioni assimilabili a quelle di portierato, altri due erano dislocati presso la sala operativa del deposito, ove rispondevano alle chiamate al centralino telefonico e monitoravano l'area del deposito attraverso le telecamere fisse ivi installate, le rimanenti due unità effettuavano periodici servizi di ronda all'interno del deposito, che era completamente recintato, utilizzando di norma un fuoristrada.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS il quale replicava, in particolare, che erano stati presi in considerazione i prospetti tenuti presso il deposito, controfirmati dal responsabile della struttura militare, che indicavano le ore effettive svolte anziché quelli consegnati in Questura che, a detta del responsabile dell'organizzazione dei turni, non corrispondevano all'effettivo svolgimento del servizio; che il servizio che veniva garantito, in base a quanto previsto nel contratto di appalto con l'amministrazione, era un servizio armato 24 ore su 24 che non poteva essere paragonato ad un'attività di semplice attesa e/o di portierato.

La causa, istruita documentalmente e con prove orali, all'udienza odierna è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.

**DIRITTO** - L'opposizione non è fondata e pertanto va respinta.

Nel verbale di accertamento n. 521 Isp del 21 maggio 2008, l'INPS afferma che, dall'esame dei prospetti riassuntivi dei servizi di guardia svolti dal personale nel periodo in questione (1° agosto 2004 - 30 aprile 2007), veniva constatato che non sempre la ditta aveva provveduto a trascrivere sui rispettivi fogli paga l'intero ammontare delle ore di lavoro compiute da ogni singolo lavoratore, omettendo in molte occasioni di registrare tutto o parte del lavoro straordinario da questi effettuato. L'INPS procedeva dunque, mediante compilazione degli allegati modelli DM 10/V ad addebitare i contributi

previdenziali omessi sulle retribuzioni imponibili corrispondenti alle ore di lavoro non registrate (la retribuzione presa a base era quella attribuita ai dipendenti sul foglio paga); il tutto, distinto per anno, lavoratore e mese, veniva specificato negli allegati prospetti riepilogativi da intendersi parte integrante dello stesso verbale (all. 1 fascicolo ricorrente).

La prova della veridicità della ricostruzione operata dall'ispettore INPS si ricava, innanzitutto, dalle dichiarazioni rese dall'ex dipendente della Cooperativa, M. M., il 15 marzo 2007 (doc. 2 fascicolo INPS) ai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Grosseto, e confermate in udienza. Il suddetto teste ha dichiarato che, a causa della carenza di organico, e per volontà del presidente della C., si verificavano, quasi costantemente, episodi di doppi turni, vale a dire dodici ore di lavoro giornaliera, anziché le otto previste; che i turni venivano imposti al personale con apposito elenco; che vi era un apposito elenco di servizi che veniva tenuto sul luogo di lavoro, con la descrizione oraria dei turni ed un altro elenco *ufficiale* che veniva elaborato e trasmesso in Questura, con descrizione generica dei turni, ad esempio, turno diurno o notturno; che *“questo sistema veniva adottato per nascondere il maggiore orario di lavoro effettuato dalle guardie e quindi eludere il fisco sulle retribuzioni corrisposte in nero”*; che *“le ore di straordinario effettuate in nero dalle guardie venivano sempre corrisposte in busta paga ma sotto la voce diaria o rimborsi chilometrici, questa volta in contanti”*.

Se qualcuno può mettere in dubbio l'attendibilità del M. in quanto, come da lui stesso dichiarato all'udienza del 15 maggio 2009, aveva avuto una controversia di lavoro nei confronti della società ricorrente, si consideri che la sua dichiarazione trova i seguenti riscontri.

Il teste R., comandante all'epoca della struttura militare in questione ed estraneo dunque all'organico della Cooperativa, ammesso dal giudice avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c., ha confermato che i turni riportati nei prospetti posti a base dell'accertamento, da lui controfirmati, corrispondevano ai turni effettivamente eseguiti, in quanto venivano fatte periodiche ispezioni; lo stesso ha candidamente ammesso che *“per evitare di pagare troppe tasse, sentii dire che alcune somme venivano retribuite fuori busta”*. Del resto, nel contratto di appalto, era espressamente previsto che le turnazioni dovevano essere preventivamente sottoposte all'approvazione del responsabile della sicurezza e

che non potevano essere variate in assenza di preventiva autorizzazione. Escluso quindi che tali prospetti contenessero solo delle *previsioni di massima*, non sembra che vi siano dubbi sulla loro attendibilità.

I testi R., C. e A., tutti ex dipendenti, hanno riferito che presso il deposito militare delle Versegge si eseguivano sistematicamente, o comunque in maniera frequente, ore di lavoro straordinario; il teste C., in particolare, ha dichiarato che, nei primi due anni, vale a dire dal 2002 al 2004, avevano sempre svolto 12 ore a turno, perché temevano il mancato rinnovo del contratto di lavoro individuale. Infine, solo genericamente la ricorrente ha allegato la circostanza che, nei prospetti in questione, sarebbero stati indicate giornate in cui gli addetti erano in malattia o a riposo e che gli straordinari sarebbero stati calcolati *in modo assolutamente impreciso*.

Quanto alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, si osserva che nel contratto di appalto stipulato con l'amministrazione, per lo svolgimento del servizio, per quanto è possibile vedere, dato che è stato prodotto solo parzialmente (doc. 3 fascicolo INPS), sono previste modalità tali da far ritenere l'attività in oggetto come caratterizzata da continue condizioni di allerta e con notevole attenzione e concentrazione: per esempio, *controllo continuo dell'accesso e delle aree vitali, attraverso i sistemi elettronici disponibili nella centrale di sicurezza dell'installazione, previste dalle citate direttive di F.A.; disponibilità per tutta la durata del servizio di un nucleo di pronto intervento, idoneo ad attivare procedure di intervento/allenamento dei dispositivi di difesa contro minacce esterne dirette alle installazioni e/o le sue aree vitali; pattugliare continuamente in modo disuguale il proprio settore assegnato*. Si consideri anche che si trattava di un vigilare su un deposito militare, e quindi le norme di sicurezza erano particolarmente stringenti, basti pensare, ad esempio, che doveva essere fermato e segnalato al supervisore anche il personale trovato fuori dall'orario di servizio nel settore assegnato, che le guardie erano costantemente armate; se poi talvolta, all'interno della sala operativa, come riferito da alcuni testi, capitava che uno dei due addetti guardasse la televisione per trascorrere il tempo, ciò si poneva in contrasto con il preciso divieto imposto nel contratto di appalto.

In ogni caso, a prescindere dalla circostanza se l'attività degli addetti al deposito militare in oggetto fosse o meno caratterizzata dalla discontinuità, la

Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la prestazione di lavoro straordinario è ipotizzabile anche quando, nonostante la discontinuità dell'attività lavorativa, sia convenzionalmente (mediante contratto individuale o collettivo) prefissato un preciso orario di lavoro e il relativo limite massimo risulti in concreto superato (Cass. 5 giugno 1987 n. 4939; v., nello stesso senso Cass. 11 marzo 1983 n. 1847 e Cass. 25 ottobre 1983 n. 6290; Cass. n. 8337/1995; n. 12000/2003).

Ciò detto, la pretesa contributiva dell'INPS è dunque fondata. Le spese di lite che seguono la soccombenza vengono liquidate in dispositivo.

*(Omissis)*